Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 15 settembre 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 227 DEL 15 SETTEMBRE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Buoni del Tesoro poliennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1966 (dalla serie 1ª/1966 alla serie 30ª/1966), emessi in base al decreto-legge 30 giugno 1959, n 421, convertito nella legge 19 luglio 1959, n. 587, e al decreto ministeriale 2 luglio 1959. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella QUINTA estrazione eseguita il 20 agosto 1964 - Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª e 4ª estrazione.

(6227)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2116.

Istituzione in Rieti di un Istituto professionale alberghiero di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1962 è istituita in Rieti una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una Scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);

addetto ai servizi alberghieri di sala e bar (biennale);

addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale);

addetto alla portineria d'albergo (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto possono essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; tecnica professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; nozioni di enologia; organizzazione e amministrazione alberghiera; merceologia; igiene professionale; lingue estere; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della Scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della Scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della Scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo degli Istituti professionali alberghieri, per il turismo, per il commercio e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 56.600.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 118-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1962-63 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1962

SEGNI

GUI — TAVIANI — TREMELLONI
FOLCHI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 73. — DI PRETORO

Tabella organica
dell'Istituto professionale alberghiero di Stato di Rieti

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (Ruolo A)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Aiutanti tecnici	1
7. Magazzinieri	1
8. Bidelli	5
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 167 settimanali	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1962, n. 2117.

Autorizzazione alla Fondazione « Giuseppe Alberto Pretto e Maria Pretto Cassanello », con sede in Genova, ad accettare una eredità.

N. 2117. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Giuseppe Alberto Pretto e Maria Pretto Cassanello », con sede in Genova, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal comm. Giuseppe Alberto Pretto con testamento segreto, aperto e pubblicato per atto del notaio dott. Giovanni Battista Sciello in Genova addì 27 febbraio 1961, n. 43736 di repertorio, la cui consistenza patrimoniale ammonta a L. 749.303.566 (settecentoquarantanovemilionitrecentotremilacinquecentosessantasei).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 72. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1964.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico, con sede a Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico con sede a Udine, approvato con decreto ministeriale 4 aprile 1958, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 24 aprile 1964 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 20 giugno 1964;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni del primo e del secondo comma dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico, con sede a Udine, in conformità dei rispettivi seguenti testi:

Art. 3, primo comma: « Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente di L. 1.340.000.000 (unmiliardotrecentoquarantamilioni) e poi aumentato a lire 3.055.000.000 (tremiliardicinquantacinquemilioni), è composto di quote di partecipazioni nominative, indivisibili di L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna ».

Art. 3, secondo comma: « Detto fondo è ripartito come segue:

L. 2.635.000.000 dello Stato;

L. 110.000.000 della Banca cattolica del Veneto;

L. 100.000.000 della Cassa di risparmio di Udine;

L. 80.000.000 della Banca del Friuli;

L. 25.000.000 della Banca commerciale italiana;

L. 20.000.000 della Banca popolare cooperativa udinese;

L. 20.000.000 della Banca popolare cooperativa di Pordenone;

L. 10.000.000 della Cassa depositi e prestiti « S. Giuseppe » di Pordenone;

L. 10.000.000 della Banca popolare cooperativa di Gemona;

L. 10.000.000 della Banca di Spilimbergo « A. Tamai & C. » - Spilimbergo;

L. 5.000.000 della Banca popolare di Cividale;

L. 5.000.000 della Banca carnica S.p.A. di Tolmezzo;

L. 5.000.000 della Banca popolare cooperativa di Latisana;

L. 5.000.000 della Banca popolare cooperativa di Codroipo;

L. 5.000.000 dell'Istituto nazionale assicurazioni;

L. 5.000.000 dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

L. 5.000.000 dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1964

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

(7124)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Autorizzazione al comune di Amandola a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 20 maggio 1963, n. 29 del comune di Amandola;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 30.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Amandola un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Giuseppe Galloppa, il comune di Amandola è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 30.000.000 (trentamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Amandola un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 2.905.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dello importo massimo di L. 30.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-1964.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Amandola, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1964
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 333. — GALLUCCI

(7132)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1964.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico con sede a Genova, approvato con decreto ministeriale 18 marzo 1955, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni adottate in data 17 aprile 1964 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 giugno 1964;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoil 1, secondo comma, 5, primo comma, 6 e 27, primo comma, dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico con sede a Genova, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1964

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

Modificazioni dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico, con sede a Genova.

Art. 1, secondo comma

Oltre alle promotrici Casse di risparmio di Genova, Savona e La Spezia e all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, successivamente ammesso, potranno far parte dell'Istituto anche altri istituti ed aziende di credito ed enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni che siano stati autorizzati dai rispettivi Organi di vigilanza ed ammessi dall'assemblea.

Art. 5, primo comma

Il fondo di datazione dell'Istituto è di L. 600.000.000 (seicentomilioni) ed è costituito da quote di partecipazione, nominative ed indivisibili, di L. 1.000.000 (unmilione) ciascuna.

Art. 6.

L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, si avvale dell'organizzazione periferica degli Istituti partecipanti che aderiscano a mettere i propri sportelli a disposizione dell'Istituto medesimo in conformità di appositi accordi.

L'Istituto è rappresentato localmente, in conformità di apposite convenzioni, dagli enti partecipanti che abbiano dato l'adesione di cui al comma precedente.

Art. 27, primo comma

I Comitati locali di sconto sono costituiti presso la sede centrale delle aziende di credito partecipanti aventi sede in Liguria; saranno nominati a norma dell'art. 23, lettera *b*), e saranno composti di tre membri, proposti dall'ente interessato nelle persone del suo presidente, del direttore e di un consigliere di amministrazione.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(7128)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1964.

Determinazione dei tassi d'interesse dei buoni fruttiferi a scadenza fissa, nominativi ed al portatore, emessi dalla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto 23 luglio 1925, n. 1453;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 12 agosto 1927;

Visti i propri decreti in data 23 novembre 1954 e 8 maggio 1956;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 12 agosto 1964;

Decreta:

I tassi d'interesse per i buoni fruttiferi a scadenza fissa, nominativi ed al portatore, emessi dalla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, vengono stabiliti come segue:

scadenza a tre mesi, 2,75%;
scadenza a sei mesi, 3,25%;
scadenza a dodici mesi, 3,75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(7125)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Anoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1964, il comune di Anoia (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.418.538 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7118)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 7 aprile 1962 dall'ex agente di esercizio di 2ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Tariciotti Remo.

(7099)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni di nuova formazione siti in sponda destra del torrente Arzilla, in comune di Fano (Pesaro).

Con decreto 23 luglio 1964, n. 818/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni di nuova formazione, in destra del torrente Arzilla, segnati nel catasto del comune di Fano (Pesaro) al foglio 26, mappali 22/b (mq. 950); 488/b (mq. 40); 786/b (mq. 20); 402 b (mq. 30) di complessivi mq. 1040 ed indicati nella planimetria rilasciata il 27 aprile 1964, in scala 1/2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Pesaro, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7116)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1964, registro n. 22, foglio n. 191, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso al Capo dello Stato prodotto dal sig. Famulari Vincenzo avverso il provvedimento 26 gennaio 1961, n. 3256, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva respinto la domanda del medesimo in data 23 novembre 1960 intesa ad ottenere il conguaglio della indennità di missione dal 1° giugno 1948, in conseguenza del cambio di qualifica da assistente a geometra, disposto con decreto ministeriale 17 febbraio 1960, n. 2663, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1960, registro n. 27, foglio n. 254.

(7117)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 14 settembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,83	624,83	624,84	624,84	624,84	624,84	624,84	624,84	624,84
$ Can.	580,59	580,50	580,40	580,625	579,50	580,57	580,65	580,40	580,55	580.90
Fr Sv.	144,63	144,62	144,66	144,6375	144,60	144,64	144,638	144,62	144,64	144.64
Kr D.	90.22	90,22	90,25	90,24	90,10	90,23	90,245	90.20	90,23	90.25
Kr N.	87,23	87,21	87.23	87,21	87,20	87,24	87,22	87,25	87.23	87.25
Kr. Sv.	121,65	121,67	121,66	121,68	121,55	121,66	121,68	121,65	121,66	121,66
Fol.	173,10	173,11	173,20	173,22	173,20	173,11	173,23	173,10	173,10	173.20
Fr B.	12.57	12,5075	12,5775	12,5770	12,5675	12,57	12,575	12,56	12,57	12.58
Franco francese	127,51	127,51	127,52	127,515	127,52	127,51	127,51	127,50	127,51	127.58
Lst.	1739,43	1739,10	1739,35	1739,10	1739 —	1739,46	1739,125	1739,50	1739,50	1739,10
Dm. occ.	157,17	157,14	157,16	157,16	157,17	157,17	157,165	157,18	157,17	157,16
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,21	24,20125	24,15	24,20	24,204	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,68	21,68	21,72	21,685	21,80	21,68	21,685	21,70	21,68	21,68

Media dei titoli del 14 settembre 1964

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	105,35
Redimibile 3,50 % 1934	98,40
Id 3,50 % (Ricostruzione)	82,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,675
Id 5 % (Città di Trieste)	92,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100.05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100.45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,925
Id. 5 % (» 1° ottobre 1973)	99,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 settembre 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	580,637
1 Franco svizzero	144,638
1 Corona danese	90,242
1 Corona norvegese	87,215
1 Corona svedese	121,68
1 Fiorino olandese	173,225
1 Franco belga	12,576
1 Franco francese	127,512
1 Lira sterlina	1739,112
1 Marco germanico	157,162
1 Scellino austriaco	24,203
1 Escudo Port.	21,685

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1963, registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 12 novembre 1963, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trentacinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a ragionieri e periti commerciali;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la designazione del Ministero della pubblica istruzione n. 12525 dell'8 luglio 1964;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a trentacinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale è composta come segue:

Presidente:

Cossu dott. Edmondo, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Membri:

Martini prof. Alfredo, titolare di ragioneria e tecnica commerciale nell'Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Roma;

Zaccagnini prof. Mario, titolare di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale di Orvieto;

Risoldi dott. Giovanni, ispettore generale del ruolo degli Uffici del lavoro;

Orga dott. Luigi, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Segretario:

Maffettone dott. Alberto, consigliere di 2ª classe del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1964
Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 379

(7146)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1964, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche;

Considerato che il dott. Luigi Orga, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, ha rinunciato all'incarico di componente della Commissione giudicatrice predetta;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dott. Vittorio Cristini, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, viene chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso a trentacique posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, in sostituzione del dott. Luigi Orga.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1964

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1964
Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 359

(7148)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte e della prova pratica di dattilografia del concorso per esami a cinquanta posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte e la prova pratica di dattilografia del concorso per esami a cinquanta posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile per l'interno, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1964, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione, avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno (Palazzo Viminale), piano terra, stanza n. 2 (Salone ex Consiglio superiore di sanità), nei giorni 8, 9 e 10 ottobre 1964, con inizio alle ore otto e trenta.

(7103)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.